



## IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA F.F.

**VISTO** l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

**VISTO** l'art. 8 del CCNL 17/12/2020, (Dirigenza Funzioni locali ex Area II) recante: *Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo*;

### **PRESO ATTO CHE**

- dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina nell'articolo 45 e 57 del CCNL 17/12/2020;
- ai sensi del comma 4 del citato articolo 45 questo Ente, avendo più di 3 dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di contrattazione come definita dal comma 1;

**RICHIAMATE** le disposizioni dei contratti nazionali comparto Funzioni Locali riferite alla dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti, relative alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:

- art. 26 del CCNL 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del CCNL 12/2/2002 (biennio economico 2000-2001);
- art. 23, commi 1, 3 e 4, del CCNL 22/2/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/5/2007 (biennio economico 2003- 2004);
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22/2/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3/8/2010 (biennio economico 2008- 2009);
- art. 57 del CCNL 17/12/2020 (triennio normativo 2016-2018)

**ATTESO** che allo stato attuale i principali vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque che ne impongono una riduzione, sono:

- l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 con il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*
- Il comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31

dicembre 2013” vengano sostituite dalle seguenti “e sino al 31 dicembre 2014” e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell’articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo “A decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2016:

- a) non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- b) le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fino al 31/12/2017 sono state decurtate in modo permanente di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014 e 2015, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).

**RILEVATO** che, sulla base delle ultime previsioni dettate dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili. Ne deriva, pertanto, che anche la parte stabile del Fondo 2021, così come disposto dal 2017 al 2020, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

**VISTA** la Determinazione DG n. 131 del 27/12/2022 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza anno 2022 ai sensi dell’art. 57 CCNL 17/12/2020.

**PRESO ATTO CHE**

- nel mese di marzo 2019 i Comitati di Settore Autonomie Locali e Regioni Sanità hanno emanato l’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali, finalizzato ad avviare le procedure per il rinnovo contrattuale della dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali, come la stessa è stata definita dall’art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016;
- in data 17/12/2020 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 – 2018, che conferma di costituire la parte stabile del fondo 2021 nel medesimo importo dell’anno 2016 (costituente tetto di spesa);

predispone la seguente

## Relazione tecnico-finanziaria

Alla Costituzione del Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali

Personale dirigente – Parte economica - Anno 2022 (*modalità di utilizzo delle risorse decentrate*)  
(art. 57 CCNL 17/12/2020 - art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

di legittimità contabile

Premessa	<i>Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'ente.</i>
Composta	<i>da un modulo suddiviso in quattro sezioni:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– <i>“Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”.</i></li><li>– <i>“Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa.</i></li><li>– <i>“Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa.</i></li><li>– <i>“Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”.</i></li></ul>

### Indice minimo obbligatorio

<b>MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.....</b>	<b>4</b>
SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.....	4
<i>Risorse storiche consolidate.....</i>	<i>4</i>
<i>Incrementi storici esplicitamente quantificati in sede di Ccnl.....</i>	<i>4</i>
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità previsti dal nuovo CCNL 2020.....</i>	<i>5</i>
<i>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA (riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2015) .....</i>	<i>5</i>
SEZIONE II – Risorse variabili.....	6
SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo.....	7
SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione .....	10
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Totale incrementi contrattuali.....</i>	<i>10</i>
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione .....</i>	<i>10</i>
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione.....</i>	<i>10</i>

## MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Si premette che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Funzioni locali.

La Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa. Con determinazione n. 131 del 27/12/2022 è stato costituito il Fondo per l'anno 2022.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012 e della successiva circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale il Dipartimento ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

Sono state compilate tutte le sezioni contenute nello schema. Le parti ritenute non pertinenti sono completate dalla formula: *“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”*

### SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata confermata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € **214.604,00** (art. 57 comma 2, lett. a: *“unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”*);

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno 2022 sono determinate come segue:

#### Risorse storiche consolidate

Si tratta della base di partenza, certificata, riferita ad un preciso disposto contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro:

CCNL 1998/2001		
1	art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998	79.615,00
2	art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,34
3	art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio dal 31.12.1999	138.887,00
<b>TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:</b>		<b>219.615,34</b>

## Incrementi storici esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

- Questo gruppo prevede le seguenti sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento;
- Vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate
- La misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.

CCNL 2002/2005 biennio economico 2002-2003		
1	<b>art. 23 comma 1</b> C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento €. 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00
2	<b>art. 23 comma 3</b> C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incremento dell'1,66% del monte salari dirigenza anno 2001 pari ad €. 277.588,00)	4.608,00
CCNL 2002/2005 biennio economico 2004-2005		
3	<b>art. 4 comma 1</b> C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento €. 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00
4	<b>art. 4 comma 4</b> C.C.N.L. 14.5.2007 (incremento dall'1.1.2006 dello 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003 pari ad €. 267.320,00)	2.379,00
CCNL 2006 – 2009 biennio economico 2006-2007		
5	<b>art. 16 comma 1</b> C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,20
6	<b>art.16 comma 4</b> C.C.N.L. 22.2.2010 (incremento dal 31.12.2007 dell'1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005 pari ad €. 335.726,00)	5.873,00
CCNL 2006/2009 biennio economico 2008-2009		
7	<b>art. 5 comma 1</b> C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00
8	<b>art.5 comma 4</b> C.C.N.L. 3.8.2010 (incremento dal 1.1.2009 dello 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 pari ad €. 396.264,00)	2.893,00
<b>Totale Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</b>		<b>26.768,20</b>

## Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).

Fonte contrattuale		
1	<b>art. 56 comma 1 CCNL 17.12.2020</b> – (incrementi 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.223,00
2	<b>art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 17.12.2020</b> - importo annuo RIA e maturato economico dirigenti cessati	-
3	<b>art. 57 comma 2 lett. e) CCNL 17.12.2020</b> - risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali	-
<b>Totale nuovi incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		<b>5.223,00</b>

## Decurtazioni del fondo parte fissa (riduzione del personale in servizio consolidata al 31.12.2016)

Fonte normativa		
2015	<b>Art. 9, comma 2-bis, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dall' comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Fondo anno 2015</b>	9.966,00

Tale decurtazione, pari ad €. 9.966,00, è stata operata sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2015 per effetto del citato primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis a seguito della riduzione di personale dirigenziale con il metodo della semisomma, come si evince dall'allegato prospetto che tiene conto della percentuale di riduzione del 7,29% del limite per effetto della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014.

Fonte normativa		
2016	<b>comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2016</b>	31.779,00

Tale decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, è stata operata sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2016 in esecuzione del citato comma 236 della LEGGE 28

dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2015, dando atto che a seguito della copertura del posto vacante nel corso del 2016 il Fondo potrebbe reintegrato della somma decurtata a seguito della emanazione del nuovo CCNL.

Fonte normativa		
2017-2019	<b>comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2017</b>	31.779,00

Tale decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, è stata confermata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in esecuzione del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2016, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2020 non viene provvisoriamente reintegrato della somma decurtata nelle more della emanazione del nuovo CCNL.

## PARTE STABILE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 € 219.827,00.

### SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (articolo 43 Legge n. 449/1997)*
- Risparmi di gestione (articolo 43 Legge n. 449/1997)*
- Risorse per incarichi aggiuntivi (con riferimento al personale dirigente)*
- Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art.578 comma 3 CCNL 2020)*

Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge		
1	<b>art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL 2020</b> - (art. 43, comma 5, della Legge 449/1997: - di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001)	-
2	<b>art. 57 comma 2 lett. d) del CCNL 2020</b> – (somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60)	-
<b>Totale Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge (non incluse entro il limite previsto)</b>		-

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge art. 60, comma 2, CCNL 2020		
1	<b>art. 60 comma 2 CCNL 2020</b> (ex art. 37 del CCNL del 23.12.1999) compensi avvocatura Risorse con vincolo di destinazione per legge (art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114)	49.200,00
2	<b>art. 60, comma 3 CCNL 2020</b> somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita	-
<b>totale Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge</b>		<b>49.200,00</b>

Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art. 57 comma 3 CCNL del 17.12.2020)		
1	Economie anno precedente	26.158,00
<b>Totale Risorse Variabili</b>		<b>75.358,00</b>

**TABELLA DI VERIFICA UTILIZZI ED ECONOMIE FONDO ANNO 2021**

Destinazione risorse decentrate Area della Dirigenza consuntivo 2021  
art. 57 del C.C.N.L. del 17.12.2020

DESCRIZIONE	Destinazioni 2021	Consuntivo 2021
	previsione	utilizzi effettivi
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	-	-
RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 43 I. 449/97)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-	-
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	25.000,00	25.000,00
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997)	-	-
<b>Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2021	132.000,00	131.986,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021	110.000,00	95.988,00
<b>Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento</b>	<b>242.000,00</b>	<b>227.974,00</b>
RISORSE NON DESTINATE (Economie anno 2021)	12.132,00	-
<b>Totale destinazioni ancora da regolare</b>	<b>12.132,00</b>	-
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE</b>	<b>279.132,00</b>	<b>252.974,00</b>
<b>Economie</b>	-	<b>26.158,00</b>

**SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo**

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:

- rispetto di specifiche previsioni normative;
- recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009

Questa sezione del modulo di costituzione del Fondo va compilata specificando alternativamente l'assenza di vincoli che impongano decurtazioni al Fondo ovvero l'elenco delle decurtazioni effettuate, corredate delle relative note esplicative.

**Vincoli normativi storici**

**Articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 e smi** come modificato dalla l. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*

**Comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)** *"...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti sezioni riunite esclude dal rispetto del limite 2010 anche le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

Sono da includere nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate a Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli derivanti da cause con spese compensate, nonché le risorse derivanti da Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. ex art. art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09, riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

### **Vincoli normativi vigenti**

Con l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili.

### **Verifica del rispetto dei limiti periodo 2016-2021**

Allo stato attuale i principali vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque che ne hanno, nel passato, imposto una riduzione, sono:

- a. l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 con il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."
- b. il comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che "....a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".



Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2016:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014 e 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).
- ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016, l'applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in proporzione alle cessazioni, operi "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124...";
- in attesa di detti decreti, si è ritenuto, in via prudenziale, di costituire la parte stabile dei fondi 2017-2018 nel medesimo importo dell'anno 2015 (costituente tetto di spesa) decurtata provvisoriamente in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

Ne deriva, pertanto, che anche per il 2022 la parte stabile del Fondo, così come disposto per il periodo 2017-2020, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

A seguito di tali verifiche, per effetto della normativa citata, è stata operata una prima decurtazione, pari ad €. 9.966,00, sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2015, conseguentemente alla riduzione di personale dirigenziale con il metodo della semisomma, come si evince dal seguente prospetto di calcolo che tiene conto della percentuale di riduzione del 7,29% del limite per effetto della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014.

A decorrere dal 01/01/2016 ai sensi del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2015 e nella prima metà del 2016, è stata operata una ulteriore decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale del corrente anno, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2017, 2018 e 2019 non è stato reintegrato della somma decurtata.

Accertato, infine, che il valore del fondo risorse decentrate stabili anno 2020, non può superare il tetto di spesa della parte stabile del fondo 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, pari ad €. 214.604,00 per effetto delle decurtazioni già operate nel passato, escludendo dal conteggio solo gli importi riconducibili agli incrementi contrattuali stabili, agli incentivi per il personale dell'Avvocatura interna e le economie anni precedenti, nel rispetto della citata deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, si riporta di seguito il prospetto di costituzione del Fondo anno corrente e il raffronto con i Fondi dal 2016 al 2021:

**Costituzione Fondo risorse decentrate Area della Dirigenza anno 2022**

art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999 - ART. 57 C.C.N.L. 17/12/2020

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Risorse stabili</b>							
art. 57 comma 2 lett. a) C.C.N.L. 17/12/2020 - Unico importo consolidato al 31/12/2020 certificato	-	-	-	-	-	214.604,00	214.604,00
art. 56 comma 1 C.C.N.L. 17/12/2020 - (1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	-	-	-	-	-	5.223,00	5.223,00
art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99	79.615,00	79.615,00	79.615,00	79.615,00	79.615,00	-	-
art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	-	-
art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99	138.887,00	138.887,00	138.887,00	138.887,00	138.887,00	-	-
art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento € 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	-	-
art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incr. di 1,66% monte salari dirigenza anno 2001 pari ad € 277.588,00)	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	-	-
art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento € 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	-	-
art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 (incr. al 1.1.2006 di 0,89% monte salari dirigenza anno 2003 pari ad € 267.320,00)	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	-	-
art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento € 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	-	-
art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 (incr.dal 31.12.2007 di 1,78% monte salari dirigenza anno 2005 pari ad € 335.726,00)	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	-	-
art.5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento € 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	-	-
art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 (incr.dal 1.1.2009 di 0,73% monte salari dirigenza anno 2007 pari ad € 396.264,00)	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	-	-
art. 26 comma 3 C.C.N.L. 23-12-99 ( incremento dotazioni organiche dirigenza da 4 a 5 dirigenti)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA</b>	<b>31.779,00</b>	<b>31.779,00</b>	<b>31.779,00</b>	<b>31.779,00</b>	<b>31.779,00</b>	-	-
<b>ARROTONDAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>219.827,00</b>	<b>219.827,00</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>							
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 28, C.2, CCNL 1999) - (art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020)	29.960,00	68.816,00	67.140,00	42.582,00	47.699,00	44.207,00	26.158,00
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	10.178,00	12.538,00	9.948,00	24.174,00	33.451,00	25.000,00	49.200,00
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	-	-	-	-	-	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997) (6)	7.656,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>47.794,00</b>	<b>81.354,00</b>	<b>77.088,00</b>	<b>66.756,00</b>	<b>81.150,00</b>	<b>69.207,00</b>	<b>75.358,00</b>
<b>TOTALE (7)</b>	<b>262.398,00</b>	<b>295.958,00</b>	<b>291.692,00</b>	<b>281.360,00</b>	<b>295.754,00</b>	<b>289.034,00</b>	<b>295.185,00</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO (7)</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>

Applicando la "regola" definita dalla Ragioneria Generale dello Stato a questo Ente si evidenzia che:

- Le risorse sottoposte a vincolo sono contenute nel limite massimo per il finanziamento del trattamento accessorio;
- Che in ogni caso il rispetto del limite di spesa costituito dal Fondo sarà verificato a consuntivo prima di procedere all'erogazione del trattamento economico di risultato.

Pertanto i vincoli e i limiti previsti dalla normativa di riferimento, sono stati rispettati.

**SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo 2022 sottoposto a certificazione**

<b>A) Fondo tendenziale 2022</b>	<b>RISORSE</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (unico importo consolidato al 31/12 anno)	214.604,00
Incrementi contrattuali nuovo CCNL 17/12/2020 (1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.223,00
Risorse variabili	75.358,00
<b>Totale Fondo tendenziale</b>	<b>295.185,00</b>

<b>B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale 2022</b>	<b>RISORSE</b>
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-
Decurtazione risorse variabili	-
<b>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</b>	<b>-</b>

<b>C) Fondo sottoposto a certificazione 2022</b>	<b>RISORSE</b>
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	214.604,00
Totale incrementi contrattuali	5.223,00
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	75.358,00
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>295.185,00</b>

## IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI F.F.

### CONSIDERATO CHE:

- L'accordo integrativo annuale è stato predisposto in conformità delle norme contrattuali e legislative vigenti;
- Le risorse stabili dell'anno 2022 sono state stanziare entro il limite dell'importo complessivo di € **214.604,00**,
- Le risorse derivanti dagli incrementi contrattuali (Art. 56 CCNL 17/12/2020) ammontano ad € **5.223,00**;
- Le risorse variabili ammontano a € **75.358,00**, di cui € 26.158,00 per economie anno precedente e € 49.200,00 per liquidazione sentenze favorevoli all'Ente (art. 37 CCNL 98-01 non soggette a concertazione);
- La disponibilità complessiva delle risorse decentrate è stata quantificata in € **245.985,00**

### VERIFICATA

- la disponibilità sul bilancio di previsione 2022/2024, competenza 2022, delle somme relative al pagamento delle destinazioni dell'accordo integrativo parte economica 2022;
- la disponibilità delle somme non utilizzate nell'esercizio 2021 (economie), pari ad € 26.158,00;

**DATO ATTO** che le risorse stabili del Fondo come sopra costituito ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020, pari a € 214.604,00, è contenuto nel limite consolidato della parte soggetta a vincolo del Fondo 2016, ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2016, che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2016 pari ad €. 31.779,00, come illustrato in dettaglio nella presente Relazione;

### CONSIDERATO CHE

- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante saranno impegnate a seguito della definitiva sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
- l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

### CERTIFICA

La compatibilità finanziaria relativa alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ex art. 57 CCNL 17/12/2020, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza per l'anno 2022, approvata con Determinazione DG n. 131 del 27/12/2022.

Gli importi destinati alla retribuzione di risultato saranno corrisposti previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo il sistema e la metodologia di valutazione vigente, asseverati dall'O.I.V. ed entro i limiti degli importi destinati.

Caltanissetta, 27/12/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA F.F.  
(Dott. Giuseppe Gaeta)

